

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Parte ricorrente lamenta la chiusura unilaterale “*del conto corrente*” di cui è intestataria, in quanto avvenuta senza specificare le “*irregolarità contestate*” poste a fondamento del recesso.

Rappresenta che detta circostanza determina l'impossibilità di effettuare pagamenti ed ogni altro tipo di operazioni bancarie.

Chiede la riapertura “*del conto corrente*” e il risarcimento dei “*danni finanziari*”.

L'intermediario, costituitosi ritualmente, rappresenta che, con raccomandata regolarmente “*ricevuta in data 25/07/2025*”, comunicava il recesso dai rapporti intrattenuti con la cliente (due conti correnti e un deposito a risparmio) per movimentazioni irregolari.

Eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto ad ottenere una condanna ad un *facere* infungibile, che comporterebbe quindi l'assunzione di una pronuncia costitutiva, che è attività preclusa all'Arbitro Bancario e Finanziario. Richiama a supporto l'orientamento dei Collegi secondo cui è ad essi preclusa la possibilità di esaminare richieste finalizzate ad ottenere pronunce di carattere costitutivo, volte cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti o comunque ad emettere una condanna ad un *facere* infungibile (cita Collegio di Milano, decisione n. 7473/2023).

Per quanto attiene al recesso, evidenzia che tale facoltà è prevista ai sensi degli artt. 1375-1855 c.c., nonché dal contratto di conto corrente.

Richiama inoltre l'orientamento dei Collegi secondo cui è legittima la scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, poiché è la legge a consentire il recesso *ad nutum* da un rapporto a tempo indeterminato (cita Milano n. 9171/24 e ABF Roma 8626/24).

Aggiunge che i rapporti sono rimasti attivi sino ad ottobre al fine di consentire alla cliente l'accensione di un nuovo conto corrente presso altro intermediario ed il trasferimento delle relative canalizzazioni. Evidenzia, peraltro, che il deposito a risparmio risulta ancora aperto.

Quanto al danno, l'intermediario sostiene la legittimità del proprio operato, eccependo in ogni caso che controparte non dimostra né l'*an* né il *quantum*, né tantomeno l'esistenza di un nesso eziologico tra asserito danno subito ed operato dell'intermediario.

Richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell'Arbitro secondo cui, non essendo configurabile il c.d. danno *in re ipsa*, è onere della parte danneggiata, che chiede il risarcimento, provare il pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della sua liquidazione (cita Cass. n. 27301/21, Cass. 207/ 201; Collegio di Bologna n. 9455/24; Collegio di Milano n.11535/24).

Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e nel merito di rigettarlo.

DIRITTO

La ricorrente, nel presente ricorso, lamenta l'illegittimità del recesso esercitato dall'intermediario per i due rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti e formula la seguente domanda: "*riapertura del conto corrente, risarcimento per danni finanziari*".

Il Collegio osserva che la banca – pur avendo intimato il recesso anche in relazione a un deposito a risparmio intestato alla cliente – alla data delle controdeduzioni aveva chiuso solo i due rapporti di conto corrente.

Ciò precisato, il Collegio, in via preliminare, esamina l'eccezione di inammissibilità della richiesta di riapertura dei conti sollevata dall'intermediario resistente, in quanto volta a ottenere la condanna ad un *facere* infungibile, che comporterebbe l'assunzione di una pronuncia costitutiva.

Come ripetutamente affermato da questo Collegio, l'Arbitro Bancario Finanziario non può emettere pronunce costitutive né imporre all'intermediario l'esecuzione di prestazioni di *facere* infungibile, quali la prosecuzione forzata di un rapporto di conto corrente o di deposito, trattandosi di prestazioni che presuppongono un margine di valutazione discrezionale e fiduciaria insuscettibile di esecuzione coattiva in forma specifica.

Nondimeno, in un'ottica di favor per il cliente, la giurisprudenza dell'ABF consente di riquilibrare le domande che formalmente appaiono volte ad ottenere la prosecuzione del rapporto come domande di mero accertamento della legittimità o illegittimità del recesso e, conseguentemente, dell'eventuale responsabilità risarcitoria dell'intermediario.

Nel caso di specie, le doglianze della ricorrente attengono, in via sostanziale, alla legittimità del recesso esercitato dall'intermediario e alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli. Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile nei limiti in cui è volto all'accertamento della conformità a diritto del recesso e dell'eventuale sussistenza di un danno risarcibile, restando invece inammissibile nella parte in cui pretende l'imposizione all'intermediario della riattivazione dei rapporti.

Venendo al merito del ricorso, il Collegio rammenta che i rapporti di conto corrente intrattenuti dalla ricorrente con l'intermediario sono regolati, oltre che dalle pattuizioni contrattuali, dalle disposizioni del codice civile in tema di conto corrente, in particolare dall'art. 1855 c.c., che dispone che se l'operazione è regolata in conto corrente e sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone "*preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni*", nonché dalla disciplina speciale in materia di servizi di pagamento, art. 126-septies, comma 2, TUB, in base al quale "*il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia*". In base al quadro normativo di riferimento, la banca può, dunque, recedere dai rapporti di conto corrente, ove così pattuito, anche *ad nutum*, fermo restando l'obbligo di rispettare un termine di preavviso congruo, al fine di consentire al cliente di reperire un diverso

intermediario e di trasferire la propria operatività, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. La giurisprudenza ha chiarito che l'esercizio della facoltà di recesso non può assumere connotati arbitrari o imprevedibili per il cliente, specie in assenza di inadempimenti o di situazioni di insolvenza, e che la violazione di tali limiti può dar luogo a responsabilità risarcitoria dell'intermediario, ove sia dimostrata l'esistenza di un danno causalmente riconducibile al comportamento della banca.

Nel caso di specie, il Collegio anzitutto costata che i contratti di conto corrente non risultano prodotti dall'intermediario. Tuttavia, la ricorrente non contesta l'esistenza, né la validità di clausole che attribuiscono alla banca la facoltà di recedere dai rapporti, limitandosi a censurare la genericità della causale richiamata (*"irregolare movimentazione"*) e chiedendo il risarcimento dei *"danni finanziari"* derivanti dall'impossibilità di effettuare operazioni bancarie.

Il Collegio, in proposito, osserva che, in mancanza di specifiche contestazioni sulla clausola di recesso, deve ritenersi che l'intermediario fosse contrattualmente legittimato ad esercitare il recesso, restando da verificare se tale facoltà sia stata esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Nelle raccomandate del 25/07/2025 l'intermediario comunicava la volontà di recedere dai rapporti con effetto immediato, a far data dalla ricezione delle stesse, adducendo quale motivazione la *"irregolare movimentazione degli stessi"*. Per il conto corrente n. ***903 intimava altresì il *"pronto pagamento"* della somma di € 752,66 risultante a debito, oltre interessi. Le comunicazioni di recesso si limitano a richiamare una *"irregolare movimentazione"* dei conti, senza precisare in cosa consisterebbero le irregolarità contestate. Tale formulazione, per quanto insoddisfacente sotto il profilo della trasparenza, non consente, di per sé sola, di ritenere illegittimo il recesso, in assenza di elementi che ne dimostrino il carattere pretestuoso o discriminatorio.

La ricorrente, sul punto, non allega fatti specifici idonei a far ritenere che il riferimento alla *"irregolare movimentazione"* sia meramente apparente o strumentale, né deduce circostanze che possano far presumere un uso distorto della facoltà di recesso. Inoltre, sebbene l'intermediario nelle controdeduzioni non fornisca ulteriori precisazioni in ordine alla motivazione del recesso, evidenzia che i rapporti di conto corrente risultano essere rimasti attivi oltre il termine indicato nelle raccomandate.

In effetti, dalla documentazione versata in atti, emerge che i conti correnti sono rimasti operativi fino al 07/10/2025 per il conto n. ***306 e fino al 26/09/2025 per il conto n. ***903, consentendo alla cliente di proseguire l'ordinaria operatività e di aprire, nel frattempo, un nuovo conto presso altro intermediario, sul quale trasferire i propri rapporti. Tale condotta integra un preavviso di fatto, anche più ampio di quello indicato, che ha permesso alla ricorrente di evitare interruzioni nella gestione dei pagamenti e degli incassi, realizzando in concreto la funzione di protezione dell'affidamento del cliente che i principi di correttezza e buona fede intendono presidiare. In un precedente esaminato da questo Collegio, relativo ad una fattispecie analoga e concernente il medesimo intermediario, è stato ritenuto conforme ai canoni di correttezza il comportamento della banca che, pur avendo comunicato il recesso, aveva mantenuto in vita il rapporto per un periodo congruo, al fine di consentire al cliente l'apertura di un nuovo conto presso altro operatore e il trasferimento dell'operatività (Cfr. Coll. Bari, decisione n. 527/26). Anche nel caso in esame, la condotta dell'intermediario si pone in linea con tale orientamento.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che l'intermediario abbia esercitato la facoltà di recesso in modo non arbitrario, accompagnando la decisione con modalità idonee a consentire alla cliente una ordinata migrazione verso altro intermediario. Pertanto la domanda della ricorrente non è meritevole di accoglimento, restando assorbita l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni, peraltro non provati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE